



Bruxelles, 5.11.2018
COM(2018) 727 final

2018/0376 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione di esecuzione 2010/99/UE che autorizza la Repubblica di Lituania a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

RELAZIONE

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ("la direttiva IVA"¹), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 27 aprile 2018 la Repubblica di Lituania ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva IVA, che determina il soggetto tenuto al pagamento dell'IVA. Con lettera protocollata dalla Commissione in data 23 luglio 2018 la Repubblica di Lituania ha presentato una relazione sull'applicazione della misura.

Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettera del 16 agosto 2018, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Repubblica di Lituania, fatta eccezione per la Spagna e Cipro, informati con lettere datate 17 agosto 2018. Con lettera del 20 agosto 2018 la Commissione ha comunicato alla Repubblica di Lituania che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

In linea di principio, l'articolo 193 della direttiva IVA dispone che l'IVA è dovuta dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile.

A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, previa autorizzazione del Consiglio, gli Stati membri possono introdurre misure speciali di deroga alla direttiva IVA, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

La Repubblica di Lituania ha chiesto di continuare ad applicare il meccanismo di inversione contabile alle cessioni di legname nonché alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo sottoposto a procedura concorsuale o a procedura di risanamento soggetta a controllo giurisdizionale, ossia di mantenere quale debitore dell'IVA il destinatario di tali beni o servizi.

La misura di deroga per la Repubblica di Lituania era stata inizialmente concessa con la decisione 2006/388/CE del Consiglio del 15 maggio 2006² per un periodo fino al 31 dicembre 2009 ed era stata nuovamente concessa con la decisione di esecuzione 2010/99/UE del Consiglio del 16 febbraio 2010³ fino al 31 dicembre 2012, con la decisione di esecuzione 2012/704/UE del Consiglio del 13 novembre 2012⁴ fino al 31 dicembre 2015 e con la decisione di esecuzione (UE) 2015/2395 del Consiglio del 10 dicembre 2015⁵ fino al 31 dicembre 2018.

Nell'attuale domanda e nella relazione di valutazione, la Repubblica di Lituania ha informato la Commissione che l'applicazione del meccanismo di inversione contabile alle cessioni di legname nonché alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da un soggetto

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

² GU L 150 del 3.6.2006, pag. 13.

³ GU L 45 del 20.2.2010, pag. 10.

⁴ GU L 319 del 16.11.2012, pag. 7.

⁵ GU L 332 del 18.12.2015, pag. 140.

passivo sottoposto a procedura concorsuale o a procedura di risanamento si è dimostrata estremamente efficace nel prevenire le frodi. Il meccanismo di inversione contabile non è solo un mezzo per controllare e riscuotere l'IVA in modo più agevole per l'amministrazione fiscale, bensì incoraggia anche i contribuenti a rispettare i loro obblighi. Secondo la Repubblica di Lituania il numero di violazioni nei suddetti settori è diminuito drasticamente dall'introduzione del meccanismo di inversione contabile. Inoltre, tale misura speciale non incide negativamente sul gettito IVA totale riscosso nella fase finale del consumo e quindi non incide negativamente sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

Generalmente le deroghe sono concesse per un periodo limitato in modo da poter valutare se la misura speciale sia idonea ed efficace e per concedere agli Stati membri il tempo di introdurre altre misure convenzionali per affrontare il rispettivo problema fino alla scadenza della misura di deroga, rendendo in tal modo ridondante una proroga della stessa. Solo in casi eccezionali si concede una deroga, ritenuta una soluzione estrema, che consenta il ricorso al meccanismo di inversione contabile per specifici settori oggetto di frode.

Tenuta in considerazione l'immutata situazione di diritto e di fatto, si propone pertanto di prorogare la misura di deroga per l'ultima volta, consentendo alla Repubblica di Lituania di continuare ad applicare tale misura di deroga fino al 31 dicembre 2021. Entro la scadenza della presente deroga la Repubblica di Lituania dovrebbe adottare altre misure convenzionali per combattere e prevenire un'ulteriore diffusione delle frodi all'IVA nel settore del legname e nella situazione dei soggetti passivi sottoposti a procedure concorsuali o a procedure di risanamento. Di conseguenza, non vi dovrebbe essere un'ulteriore esigenza di derogare all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda tali cessioni e prestazioni.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Deroghe analoghe all'articolo 193 della direttiva sull'IVA sono state concesse ad altri Stati membri.

La misura proposta è pertanto coerente con le disposizioni vigenti della direttiva IVA.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 395 della direttiva IVA.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Considerando la disposizione della direttiva IVA su cui si basa la proposta, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto dell'ambito di applicazione limitato della deroga, la misura particolare è commisurata all'obiettivo perseguito.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Strumento proposto: decisione di esecuzione del Consiglio.

A norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni in materia di IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere destinata a un singolo Stato membro.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La presente proposta si basa su una richiesta presentata dalla Repubblica di Lituania e concerne unicamente questo Stato membro.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta di decisione di esecuzione del Consiglio autorizza la Repubblica di Lituania a continuare ad applicare il meccanismo di inversione contabile alle cessioni di legname nonché alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo sottoposto a procedura concorsuale o a procedura di risanamento soggetta a controllo giurisdizionale per un periodo limitato. Tale meccanismo mira a lottare contro le frodi in determinati settori. Esso semplifica inoltre la riscossione e i controlli sull'esattezza dei pagamenti dell'IVA per l'amministrazione fiscale e incoraggia i contribuenti a rispettare i loro obblighi.

Secondo la Repubblica di Lituania, la proroga di tale misura non inciderà negativamente sul gettito IVA totale riscosso nella fase finale del consumo e quindi non inciderà negativamente sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

La proposta ha una durata limitata nel tempo.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione di esecuzione 2010/99/UE che autorizza la Repubblica di Lituania a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2006/388/CE del Consiglio² ha autorizzato la Lituania ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della direttiva 77/388/CEE³ per designare quale debitore dell'IVA dovuta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi in caso di procedure concorsuali o procedure di risanamento soggette a controllo giurisdizionale e sulle cessioni di legname il soggetto passivo destinatario delle cessioni e delle prestazioni stesse.
- (2) Con la decisione di esecuzione 2010/99/UE del Consiglio⁴ e in deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, la Lituania è stata autorizzata fino al 31 dicembre 2012 a continuare a designare quale debitore dell'IVA il soggetto passivo destinatario delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi indicate di seguito: cessione di beni e prestazione di servizi effettuate da un soggetto passivo sottoposto a procedura concorsuale o a procedura di risanamento soggetta a controllo giurisdizionale e cessione di legname. L'autorizzazione ad applicare la misura di deroga è stata quindi prorogata fino al 31 dicembre 2015 con la decisione di esecuzione 2012/704/UE del Consiglio⁵ e fino al 31 dicembre 2018 con la decisione di esecuzione (UE) 2015/2395 del Consiglio⁶.

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

² Decisione 2006/388/CE del Consiglio, del 15 maggio 2006, che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (GU L 150 del 3.6.2006, pag. 13).

³ Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1).

⁴ Decisione di esecuzione 2010/99/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, che autorizza la Repubblica di Lituania a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 45 del 20.2.2010, pag. 10).

⁵ Decisione di esecuzione 2012/704/UE del Consiglio, del 13 novembre 2012, che modifica la decisione di esecuzione 2010/99/UE che autorizza la Repubblica di Lituania a prorogare l'applicazione di una

- (3) Con lettera protocollata dalla Commissione il 27 aprile 2018 la Lituania ha chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE alle cessioni di legname nonché alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo sottoposto a procedura concorsuale o a procedura di risanamento soggetta a controllo giurisdizionale. Con lettera protocollata dalla Commissione il 23 luglio 2018, la Lituania ha trasmesso alla Commissione una relazione sull'applicazione di tale misura, conformemente a quanto disposto all'articolo 2, terzo comma, della decisione di esecuzione 2010/99/UE.
- (4) Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 16 agosto 2018, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Lituania, fatta eccezione per la Spagna e Cipro, informati con lettere datate 17 agosto 2018. Con lettera del 20 agosto 2018 la Commissione ha comunicato alla Lituania di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.
- (5) A causa delle loro difficoltà finanziarie, i soggetti passivi sottoposti a procedure concorsuali o a procedure di risanamento spesso non riescono a pagare l'IVA fatturata sulle cessioni e sulle prestazioni da loro effettuate. I problemi che la Lituania deve affrontare anche nel mercato del legname sono dovuti alla natura del mercato e delle sue imprese. Il mercato è dominato da piccoli operatori locali, spesso rivenditori o intermediari, difficilmente controllabili dalle autorità fiscali. La forma più diffusa di evasione consiste nella fatturazione dell'operazione da parte dell'impresa, che poi scompare senza versare l'imposta, lasciando tuttavia al cliente una fattura valida ai fini della detrazione fiscale. Secondo la Lituania la situazione che ha giustificato l'applicazione della misura di deroga non è cambiata ma persiste tuttora. Le indagini e l'analisi dell'applicazione della misura di deroga effettuate dalle autorità fiscali lituane ne hanno rivelato l'efficacia relativamente alla prevenzione delle frodi all'IVA per quanto riguarda i soggetti passivi sottoposti a procedura concorsuale o a procedura di risanamento nonché alle cessioni di legname.
- (6) Pertanto, è opportuno autorizzare la Lituania ad applicare la misura di deroga per un ulteriore periodo limitato, fino al 31 dicembre 2021.
- (7) Generalmente le deroghe sono concesse per un periodo limitato in modo da poter valutare se la misura di deroga sia idonea ed efficace. Le deroghe concedono agli Stati membri il tempo di introdurre altre misure convenzionali per affrontare il rispettivo problema fino alla scadenza della misura di deroga, rendendo in tal modo ridondante una proroga della stessa. Solo in casi eccezionali si concede una deroga, ritenuta una soluzione estrema, che consenta il ricorso al meccanismo di inversione contabile per specifici settori oggetto di frode. La Lituania dovrebbe quindi adottare altre misure convenzionali per combattere e prevenire un'ulteriore diffusione delle frodi all'IVA nel settore del legname e nella situazione dei soggetti passivi sottoposti a procedure concorsuali o a procedure di risanamento fino alla scadenza della presente deroga e, di conseguenza, non vi dovrebbe essere un'ulteriore esigenza di derogare all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda tali cessioni e prestazioni.

misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 319 del 16.11.2012, pag. 7).

⁶ Decisione di esecuzione 2012/2015/UE del Consiglio, del 10 dicembre 2015, che modifica la decisione di esecuzione 2010/99/UE che autorizza la Repubblica di Lituania a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 332 del 16.11.2012, pag. 140).

- (8) La misura di deroga non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2010/99/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 2 della decisione di esecuzione 2010/99/UE è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2021."

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2019.

Articolo 3

La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*